

Allegato 3 - POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

Contraente:

- Autorità d'Ambito n. 1 Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese:
 - Natura giuridica: Ente pubblico non economico;
 - Tipologia: Pubblica Amministrazione;
 - Categoria: Ente di Regolazione dei Servizi Idrici;
 - Codice Fiscale: 94068150039;
 - Sede Legale: Piazza Matteotti n. 1 – 28100 Novara;
 - Sede Operativa: Via dell'Industria n. 25 – 28924 Verbania.

Assicurati:

- a) Il Presidente;
- b) Il Direttore (legale rappresentante dell'Ente).

Si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dagli Assicurati a servizio e nell'interesse dell'Autorità d'Ambito n. 1 Verbanò Cusio Ossola e Pianura Novarese.

Condizioni di operatività della copertura

La copertura opererà nelle seguenti ipotesi:

- 1) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dal pubblico funzionario assicurato;
- 2) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente;
- 3) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- 4) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo dell'assicurato.

Oggetto della garanzia

L'Impresa assicuratrice assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale – in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità – nonché extragiudiziale e peritale, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente.

La garanzia è operante per le spese necessarie:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dagli Assicurati, nell'esercizio delle loro attività, per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e penale aperti a carico degli Assicurati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento della funzione esercitata dagli Assicurati stessi;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati;

- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

L'assicurazione non obbliga l'Impresa assicuratrice quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso degli Assicurati, salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari ovvero essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'Ente di appartenenza;
- d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo per quanto riguarda gli assicurati persone fisiche;
- e) limitatamente alle vertenze in sede civile e amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile.

Massimali di garanzia

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 25.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento;
- € 150.000,00 per annualità assicurativa.

Franchigia: € 500,00 per sinistro.

Inizio e termine della garanzia – Retroattività e Ultrattività

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati all'Impresa assicuratrice successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Scelta del legale

Gli Assicurati hanno diritto di scegliere un legale di propria fiducia, segnalandone il nominativo all'Impresa di Assicurazione, la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

Regolazione del premio

Il premio complessivo (conteggiato moltiplicando i premi unitari per il numero degli Assicurati) è soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dal Contraente al termine di ogni anno assicurativo.

Variazioni della polizza e del relativo premio

Eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio assicurativo, da comunicarsi tempestivamente, determineranno variazioni della polizza e conseguentemente dell'ammontare del premio stabilito nel contratto.

Durata della polizza

Dalle ore 24:00 del 30/06/2019 alle ore 24:00 del 30/06/2022. Non sono ammesse clausole di rinnovo automatico. La durata della polizza potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell'Ente.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.